

Commenti della

**COMUNITÀ DI LAVORO DELLE REGIONI EUROPEE DI CONFINE
(AGEG)**

sulla proposta della Commissione europea per un

- **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO RECANTE DISPOSIZIONI
GENERALI SUL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE,
SUL FONDO SOCIALE EUROPEO E SUL FONDO DI COESIONE**

- **REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO SUL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE**

- **REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO SUL FONDO SOCIALE EUROPEO**

Introduzione

La Comunità di lavoro delle regioni europee di confine si complimenta con la Commissione dell'Unione europea per la presentazione dei regolamenti, avvenuta nell'estate del 2004 come previsto.

Nonostante le notevoli sfide legate all'adesione di 10 nuovi membri e nonostante la riorganizzazione economica resa necessaria a causa della globalizzazione, la Commissione dell'Unione europea è riuscita a presentare proposte innovative e orientate al futuro, unitamente al necessario quadro finanziario, rispondendo agli obiettivi più ampi definiti a Lisbona e Göteborg.

06.09.2004

Commenti della

**COMUNITÀ DI LAVORO DELLE REGIONI EUROPEE DI CONFINE
(AGEG)**

sulla proposta della Commissione europea per un

- **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO RECANTE DISPOSIZIONI
GENERALI SUL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE,
SUL FONDO SOCIALE EUROPEO E SUL FONDO DI COESIONE**

Le disposizioni generali e comuni per i tre fondi sono riuscite a garantire, per i fondi in questione, una politica europea coerente ed integrata, basata su efficienza, trasparenza e chiarificazione delle responsabilità all'interno del partenariato.

Nota esplicativa

1. Introduzione: necessità di rivedere i regolamenti

L'introduzione è approvata.

2. Nuova architettura per la politica di coesione dell'Unione europea dopo il 2006

La scelta di concentrarsi su tre obiettivi è approvata. In particolare, l'AGEG apprezza il fatto che la "cooperazione territoriale" sia stata definita come obiettivo politico a tutti gli effetti (nonostante gli stanziamenti finanziari siano inferiori rispetto a quelli previsti per gli altri due obiettivi).

2.1. Convergenza

In generale, le principali argomentazioni sono condivisibili, soprattutto in riferimento all'obiettivo principale di "promuovere il miglioramento delle condizioni di crescita e dei fattori che favoriscono una reale convergenza".

Per le regioni il cui PIL pro capite dovesse risultare superiore al 75% della media comunitaria per effetti statistici legati all'allargamento, si potrebbe individuare un approccio innovativo, specificamente orientato al problema, per la graduale eliminazione, accompagnato da un'adeguata proposta finanziaria.

2.2. Competitività regionale e occupazione: anticipare e promuovere il cambiamento

Si approvano la creazione innovativa della seconda priorità come obiettivo politico (e non più come zone dell'obiettivo 2) che può contribuire a rispondere alle sfide più

importanti in tutti gli Stati membri e le regioni, così come il doppio concetto di concentrarsi su tre priorità per il FESR e quattro priorità politiche per il FSE.

Parimenti si appoggia l'applicazione di una singola fonte di finanziamento nel quadro di tali programmi.

2.3. Cooperazione territoriale europea

La creazione del nuovo obiettivo "cooperazione territoriale europea" sostenuto finanziariamente soltanto dal FESR sulla base di programmi integrati pluriennali è decisamente apprezzabile. L'integrazione dell'Europa nella diversità richiede una priorità politica europea per questioni di importanza comune e per una cooperazione tra diversi livelli e su diversi piani.

Poiché entrano in gioco questioni di importanza europea, tutte le zone di confine di un'Unione europea allargata (indipendentemente dalle priorità nazionali) devono restare inserite nella cooperazione transfrontaliera sostenuta da programmi dell'Unione europea. Nel regolamento proposto, si è tenuto debitamente conto del ruolo specifico dei confini esterni, nonché della diversità della cooperazione marittima, che può assumere la forma – a seconda della sua natura e della sua intensità – di cooperazione transfrontaliera, interregionale o transnazionale.

A seguito dell'ampliamento dell'Unione europea, una revisione delle attuali zone di cooperazione transnazionale si configura come una necessità pressante per identificare zone coerenti e operative.

Non è ancora chiaro, tuttavia, come funzionerà in pratica la cooperazione interregionale inclusa nei programmi di integrazione nazionali. Ci si chiede se tutti i programmi di integrazione regionali prevederanno fondi adeguati per la cooperazione interregionale (necessità di un obbligo di qualche tipo) e se la selezione delle operazioni sarà effettuata secondo criteri coerenti e standardizzati a livello di Unione europea per garantire attività di alta qualità che generino valore aggiunto, dubbi questi che vanno chiariti.

3. Una risposta integrata a specifiche caratteristiche territoriali

Si approvano l'inserimento di zone con problemi specifici e l'aumento, in casi

particolari, dei fondi per tali zone. L'AGEG vorrebbe tuttavia sottolineare che, nel luglio del 2004, la Convenzione per una Costituzione europea ha inserito un riferimento alle "specifiche condizioni delle zone di confine" (III §116), ma tale passaggio non si riflette nel progetto di regolamento proposto (probabilmente perché al momento dell'elaborazione del regolamento in questione tale emendamento alla Convenzione per una Costituzione europea non era prevedibile). Questo nuovo elemento dovrebbe nondimeno portare ad un miglioramento del regolamento generale e di tutti gli altri regolamenti specifici per i vari fondi.

4. Una migliore organizzazione dello strumento opera nelle zone rurali e in favore della ristrutturazione del settore della pesca

Merita particolare attenzione soprattutto il sostegno allo sviluppo rurale. Risolvere i problemi delle zone rurali è un compito futuro fondamentale nel quadro della coesione territoriale e per creare condizioni di vita paritarie in tutte le regioni d'Europa. I problemi delle zone rurali come l'esodo dalle campagne, l'invecchiamento della popolazione, la perdita di servizi di interesse generale e lo sfruttamento insufficiente delle infrastrutture sociali e culturali sono molto sentiti in numerose regioni, che possono difficilmente risolverli contando unicamente sulle proprie forze.

5. Semplificazione e decentramento

In generale, le proposte sono condivisibili, specialmente quelle riguardanti la pianificazione dei programmi, l'ulteriore decentramento delle responsabilità i risultati e la qualità dei programmi cofinanziati e il miglioramento del sistema amministrativo (con maggiore trasparenza, differenziazione e proporzionalità).

La riduzione del numero di fondi dagli attuali 6 a 3 è approvata, così come è approvato l'utilizzo di un solo fondo per ciascun programma.

Le proposte in merito alla gestione e al controllo finanziario che promuovono una distribuzione chiara delle responsabilità ponendo maggiormente l'accento sul principio dell'addizionalità su un futuro pagamento a livello di priorità eccetera, costituiscono un buon approccio alla semplificazione e al decentramento.

Sebbene nella sua proposta la Commissione persista nel mantenimento del principio

del disimpegno automatico (regola del n+2), questa non pare ancora una soluzione ottimale o perlomeno rimangono margini di miglioramento.

6. Risorse finanziarie

La proposta formulata dalla Commissione dell'Unione europea per quel che riguarda le risorse finanziarie, pari a 336,10 miliardi di euro per le tre priorità pare adeguata per consentire alla Commissione di conseguire le priorità politiche dei Consigli europei di Lisbona e Göteborg. Per il momento, la ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra le tre priorità può essere approvata.

La distribuzione delle risorse finanziarie all'interno dell'obiettivo "cooperazione territoriale europea" a seconda della popolazione delle regioni ammissibili e della popolazione complessiva degli Stati membri interessati non risulta invece completamente accettabile. Sarebbe auspicabile considerare ulteriori criteri che tengano conto delle condizioni regionali specifiche delle regioni di confine.

Un requisito preliminare all'approvazione è tuttavia rappresentato dal fatto che, anche in futuro, tutte le zone di confine dell'Unione europea continuino (indipendentemente dal parere dei singoli Stati membri) ad essere inserite nei programmi europei di sostegno alla cooperazione transfrontaliera.

Considerando e articoli

Le raccomandazioni e le proposte di emendamento più importanti dell'AGEG in merito alle disposizioni generali sono già state formulate nella sezione relativa alla nota esplicativa. Pertanto, il parere dell'AGEG sul regolamento si concentrerà unicamente sui singoli considerando e articoli che richiedono commenti e proposte di emendamento concreti e specifici.

Considerando (15)

Per la prima volta, le regioni di confine della Comunità sono annoverate tra i territori con handicap naturali.

Secondo la Convenzione per una Costituzione europea (III §116), tale riferimento dovrebbe essere formulato più precisamente nel seguente modo: *... zone a bassa densità demografica, tenuto anche conto delle condizioni specifiche delle regioni di confine comunitarie, dovrebbe essere rafforzata ...*".

Conclusioni: Il riferimento del considerando 15 dovrebbe essere inserito nella nota esplicativa alle "disposizioni generali", come anche nel testo degli altri regolamenti sul FESR e il FSE.

Considerando (19)

Si propone il seguente testo: *"... dovrà coprire tutte le regioni con confini terrestri e marittimi (indipendentemente dalle priorità e dalle decisioni nazionali) e ..."*.

Sono infatti interessate tutte le regioni lungo confini terrestri e marittimi. Ciò non dovrebbe dipendere dai diversi pareri e dalle diverse priorità degli Stati membri. Di fatto, la cooperazione transfrontaliera è una questione di importanza europea (vedi argomentazione formulata nella nota esplicativa).

Considerando (35)

Si dovrebbe porre ulteriormente l'accento sul fatto che la cooperazione territoriale non rientra nelle direttive strategiche nazionali (vedi anche considerando 44).

Considerando (44)

Per l'attuazione della "cooperazione territoriale europea" sono indubbiamente necessarie procedure distinte per evitare le difficoltà spesso emerse in passato.

Tale formulazione va assolutamente ribadita nei prossimi negoziati sui regolamenti.

Considerando (50)

Si apprezza il fatto che, per la valutazione dell'ammissibilità delle spese, vengano applicate le disposizioni nazionali attualmente in vigore.

Nel caso della cooperazione territoriale, tuttavia, per l'ammissibilità occorre garantire in deroga la definizione di criteri transfrontalieri e transnazionali comuni. Qualora non si dovesse pervenire a una siffatta definizione comune, potrebbero mancare progetti realmente congiunti.

Considerando (59), (60) e (61)

Sono state individuate soluzioni molto pratiche per il flusso di cassa, l'interruzione del pagamento e i ritardi che si dovessero verificare per motivi non imputabili alle parti responsabili.

Titolo I

Capitolo I, Articolo 2

Nelle "definizioni" è indispensabile spiegare il significato di cooperazione interregionale, transfrontaliera e transnazionale. Questo eviterebbe, in futuro, confusioni terminologiche, anche nel contesto dei programmi comunitari di altre Direzioni generali. Sinora, questi termini sono stati ripetutamente utilizzati con significati differenti (per es. nel regolamento sul FSE e nella politica per la ricerca e l'innovazione).

Capitolo II, Articolo 3, punto 3

Nel menzionare le specificità territoriali manca un riferimento alle regioni di confine (vedi considerando 15).

Capitolo III, Articolo 7

La prima frase dell'articolo dovrebbe recitare come segue: "*Ai fini della cooperazione transfrontaliera, potranno essere ammesse tutte le regioni della Comunità*" (vedi argomentazione formulata nella nota esplicativa).

Si apprezza l'inserimento dei "*confini marittimi interni della Comunità*". La distanza di 150 km dovrebbe essere gestita in maniera flessibile in caso di differenze per difetto.

Non sono invece accettabili distanze superiori perché, in tal caso, non è più possibile garantire una cooperazione realmente transfrontaliera.

Capitolo V, Articolo 18

La ripartizione delle risorse finanziarie va ulteriormente chiarita.

La Commissione europea, il Parlamento europeo e il Comitato delle regioni hanno definito la cooperazione transfrontaliera come priorità assoluta all'interno dell'obiettivo "cooperazione territoriale", cosa che non si riflette più nella ripartizione delle risorse finanziarie.

Senza voler rimettere in discussione l'importanza della cooperazione transnazionale, il modo in cui è stato deciso tale significativo incremento a favore della cooperazione transnazionale non è stato giustificato (e risulta pertanto incomprensibile). Le attuali valutazioni non forniscono alcuna motivazione in tal senso.

Va anche spiegato chiaramente se il 12,12% per lo "strumento europeo di vicinato" verrà unicamente utilizzato per la cooperazione transfrontaliera o se tali fondi saranno impiegati anche per finanziare la "seconda finestra" (cooperazione transnazionale) nel quadro dello strumento di vicinato.

Anche sommando le risorse finanziarie dello "strumento europeo di vicinato" e quelle stanziata a favore della cooperazione transfrontaliera, si raggiunge unicamente un massimo del 47,73% dei mezzi finanziari, il che non corrisponde ad un sostegno prioritario, ma ad un'uguale ripartizione del sostegno finanziario tra cooperazione transfrontaliera e cooperazione transnazionale.

Titolo II

Capitolo II, Articolo 25

Se le regioni dovessero inserire future azioni nel campo della cooperazione interregionale all'interno dei propri programmi regionali (vedi anche 2.3 della nota esplicativa e i commenti all'articolo 36), la Commissione dovrebbe esigere che nei "quadri di riferimento strategici nazionali" siano inseriti specifici riferimenti in merito a questo tipo di intervento (ossia strategia scelta, obiettivi principali delle priorità sezione operativa).

Titolo III

Capitolo II, Articolo 36

In linea con i commenti formulati sull'articolo 25, è necessario che nella sezione relativa alle "disposizioni attuative per i programmi operativi" (punto 1) siano inseriti riferimenti specifici per l'integrazione della cooperazione interregionale all'interno dei programmi regionali. Tali ulteriori disposizioni sono indispensabili in quanto l'attuazione di azioni cooperative tra differenti regioni di vari paesi richiede norme specifiche diverse da quelle applicabili all'attuazione degli interventi di integrazione dei singoli paesi.

Capitolo II, Articolo 37

L'AGEG appoggia fortemente la creazione di modalità specifiche per i programmi operativi nel quadro dell'obiettivo "cooperazione territoriale europea".

Titolo V

Capitolo I, Articolo 52

Nell'enumerazione manca un riferimento ai *"problemi specifici delle regioni di confine"* (Convenzione per una Costituzione europea III §116, vedi anche considerando 15 del regolamento in questione).

Titolo VI

Capitolo I, Articolo 58, punto 5

Si appoggia fortemente la definizione di specifiche modalità per la gestione e il controllo dei programmi operativi nel contesto dell'obiettivo "cooperazione territoriale europea".

Capitolo II, Articolo 63

Non convince il fatto che solo un rappresentante dello Stato membro o dell'autorità

preposta alla gestione possa presiedere il comitato di sorveglianza. In un programma decentrato, i membri del comitato devono poter concordare unanimemente la nomina di un altro presidente comune, anche se questo non dovesse soddisfare le condizioni di cui sopra.

Risulta inoltre incomprensibile il motivo per il quale solo gli Stati membri possano decidere in merito alla composizione del comitato di sorveglianza. Va ricordato che, all'interno dei programmi, si applicano i principi di sussidiarietà e partenariato.

Se la Commissione è rappresentata unicamente su base consultiva, occorre spiegare chiaramente il significato concreto di tale formula. Non sarebbe molto utile per i programmi se la Commissione, in ragione del suo status consultivo, non fosse coinvolta nel processo decisionale e tendesse a presentare raccomandazioni o esprimere preoccupazioni in una fase successiva, poiché ciò comporterebbe una mancanza di chiarezza e un aumento dell'incertezza, creando conseguentemente ritardi nell'attuazione dei programmi. Nella pratica corrente, quando la Commissione ha sollevato eccezioni, questo è sempre accaduto.

Capitolo III, Articolo 64, lettera (a)

I criteri per la selezione delle operazioni cofinanziate dovrebbero essere sempre definiti prima della presentazione di un programma. Dopo la presentazione e l'approvazione di un programma, nella pratica tendono solitamente ad emergere nuove difficoltà

06.09.2004

Commenti della

***COMUNITÀ DI LAVORO DELLE REGIONI EUROPEE DI CONFINE
(AGEG)***

sulla proposta della Commissione europea per un

- ***REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO SUL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE***

La Comunità di lavoro delle regioni europee di confine apprezza il fatto che, nell'elaborazione di tale regolamento, la Commissione abbia tenuto conto di numerose raccomandazioni e argomentazioni promosse in particolare dall'AGEG, ma anche da altre organizzazioni regionali europee, prendendo altresì in considerazione le raccomandazioni della valutazione *ex post* di INTERREG II. Le proposte della Commissione sono largamente condivisibili, soprattutto in ragione del fatto che si fondano sulle disposizioni generali.

Alla luce di tale valutazione generale positiva, occorrono solo pochi emendamenti ad alcuni considerando e articoli contenuti nella proposta di regolamento.

Nota esplicativa:

Terzo paragrafo: *"Ciò richiede ... e una cooperazione transfrontaliera tra tutte le regioni di confine, ..."*.

Spiegazione: Il regolamento sul Fondo europeo di sviluppo regionale è legato al regolamento del Consiglio recante "disposizioni generali" in materia. Tuttavia, vi sono già diversi Stati membri che sono del parere che tale regolamento possa anche considerarsi un regolamento a sé stante, interpretabile dunque in maniera indipendente. Qualora i riferimenti più importanti non dovessero essere ribaditi nella nota esplicativa dei regolamenti specifici sui Fondi strutturali, si correrebbe il rischio che gli Stati membri tendano ad interpretare le disposizioni in maniera differente (per esempio, sostegno unicamente ai confini esterni vecchi e nuovi, ma non più agli attuali confini interni).

Considerando (10)

Secondo il considerando 15 delle disposizioni generali e la Convenzione per una Costituzione europea (III §116), il riferimento dovrebbe essere formulato più precisamente nel seguente modo: *"... Il FESR dovrebbe anche affrontare le difficoltà specifiche riscontrate da alcune isole, zone montane, zone di confine e zone scarsamente popolate la cui situazione geografica ne rallenta lo sviluppo"*.

Capitolo I,

Articolo 4

I temi enumerati per il sostegno sono condivisibili.

Articolo 5

Le priorità elencate e gli aspetti relativi sono condivisibili.

Articolo 6, punto 1

La prima frase del punto 1 dovrebbe essere coerente con la sezione introduttiva sulla cooperazione transnazionale (considerando 2).

I temi enumerati al punto 1 per definire i campi nei quali intende concentrarsi il sostegno del FESR dovrebbero essere resi più coerenti per quanto concerne la cooperazione transfrontaliera. I temi dovrebbero essere raggruppati in base ai loro collegamenti orientati al contenuto. Di seguito, pertanto, vengono avanzate alcune proposte per riformulare l'articolo:

1. Sviluppo della cooperazione transfrontaliera in generale attraverso il finanziamento di attività e misure economiche e socioculturali comuni che promuovano uno sviluppo territoriale sostenibile nelle regioni transfrontaliere, essenzialmente:
 - a. incoraggiando lo sviluppo del tessuto economico delle zone transfrontaliere e in particolare lo sviluppo di PMI, turismo, ricerca e sviluppo e commercio transfrontaliero;
 - b. incoraggiando la salvaguardia e la gestione comuni dell'ambiente, in ciò includendo la creazione di infrastrutture transfrontaliere nel campo dell'approvvigionamento di acqua dolce, del trattamento di rifiuti solidi e acque reflue, nonché dell'approvvigionamento di energia rinnovabile ed energia tradizionale;
 - c. riducendo l'isolamento attraverso investimenti infrastrutturali, soprattutto per ovviare ai collegamenti mancanti o migliorare i collegamenti secondari al fine di migliorare l'accesso alle reti e ai servizi di trasporto, informazione e comunicazione;

- d. promuovendo la mobilità dei lavoratori transfrontalieri, l'integrazione del mercato del lavoro transfrontaliero, iniziative occupazionali locali o misure di formazione e inserimento sociale comuni, nonché la condivisione di risorse umane e strutture per la ricerca e lo sviluppo tecnico;
- e. sviluppando e promuovendo la cooperazione socioculturale transfrontaliera, includendo infrastrutture comuni in campi quali cultura ed educazione o salute.

Articolo 6, punto 2

Le affermazioni in merito alla cooperazione transnazionale sono condivisibili, soprattutto per quanto concerne la possibilità di stabilire una cooperazione bilaterale tra regioni marittime. È tuttavia necessario operare una distinzione chiara tra cooperazione marittima transfrontaliera e cooperazione marittima transnazionale, per esempio indicando distanze od operando una distinzione tra i contenuti dei programmi integrati pluriennali per la cooperazione marittima transfrontaliera e quelli per la cooperazione marittima bilaterale transnazionale.

La proposta di cui alla lettera (b), che stabilisce un rapporto fra tratti transfrontalieri di reti transeuropee e misure transnazionali e viceversa, è una vecchia richiesta sostenuta dall'AGEG ed è pertanto approvata. Va nondimeno sottolineato che non è possibile realizzare tratti transfrontalieri di reti transeuropee nel contesto della cooperazione transnazionale senza la partecipazione e l'approvazione delle strutture dei programmi esistenti istituite per la cooperazione transfrontaliera (ossia contro la volontà delle regioni di confine interessate).

L'elenco delle priorità potenziali da affrontare con programmi di cooperazione transnazionale dovrebbe però essere ampliato con il tema "sviluppo territoriale policentrico e nuovo rapporto urbano-rurale". Questo aspetto importante va assolutamente incluso in quanto rientra nei 3 obiettivi politici di base definiti nella Prospettiva di sviluppo del territorio europeo (ESDP), concordata in occasione della riunione informale del Consiglio dei ministri responsabili della pianificazione territoriale tenutasi a Potsdam (maggio 1999).

Articolo 7

L'enumerazione delle spese non ammissibili può essere approvata.

Occorre tuttavia chiarire maggiormente cosa si intenda esattamente per imposta sul valore aggiunto e come questa vada gestita. Nella pratica, nessuna fattura di un'impresa artigiana, un'azienda, una tipografia, eccetera, può essere emessa senza imposta sul valore aggiunto. A quale imposta sul valore aggiunto si fa riferimento, esattamente?

Capitolo II,

Articolo 10

Le regioni di confine devono essere inserite tra le zone con handicap naturali e problemi specifici in base alla Costituzione europea (III §116). La sezione dovrebbe far riferimento a tale aspetto.

Capitolo III,

Il regolamento sul Fondo europeo di sviluppo regionale è collegato al regolamento del Consiglio recante "disposizioni generali" in materia, ma può essere interpretato come regolamento a sé stante (già diversi Stati membri lo hanno fatto). Qualora in tale regolamento non si dovessero ripetere esplicitamente gli elementi essenziali per la cooperazione territoriale contenuti nelle "disposizioni generali", ciò potrebbe comportare interpretazioni giuridicamente differenti che, ad esempio, secondo il parere di alcuni Stati membri, consentirebbero di escludere la cooperazione tra gli attuali confini interni dell'Unione europea. Per motivi di chiarezza e per evitare equivoci, all'inizio di tale capitolo andrebbero inclusi gli elementi testuali più importanti sulla cooperazione transfrontaliera e transnazionale delle "disposizioni generali":

“Potranno essere ammesse alla cooperazione transfrontaliera tutte le regioni situate lungo i confini terrestri interni e alcune regioni lungo i confini terrestri esterni, come pure lungo alcuni confini marittimi limitrofi. L'obiettivo sarà quello di promuovere

soluzioni comuni a problemi comuni tra autorità limitrofe, quali sviluppo urbano, rurale e costiero e sviluppo di reti e rapporti economici tra PMI”.

“Per quanto riguarda le azioni più ampie per promuovere la cooperazione transnazionale, gli Stati membri e le regioni sono invitati a valutare, alla luce dell’allargamento, l’utilità e l’efficacia delle attuali 13 zone di cooperazione transnazionale (definite in INTERREG IIIB). L’obiettivo sarà quello di stabilire, di concerto con la Commissione, un numero di zone per la cooperazione transnazionale che risultino sufficientemente coerenti e presentino opportunità e interessi comuni da sviluppare. È previsto che tale cooperazione sia imperniata su priorità strategiche che rivestano carattere transnazionale quali ricerca e sviluppo, ambiente, prevenzione dei rischi e gestione integrata delle risorse idriche.

Articolo 12

L’enumerazione dei contenuti necessari per i programmi rappresenta un progresso notevole che fornisce ulteriori chiarimenti. Ciò vale in particolar modo per la lettera (5), che fa riferimento ad un unico piano di finanziamento senza ripartizione per Stati membri.

Tale formulazione va assolutamente mantenuta nei prossimi negoziati sui regolamenti.

Nel contesto delle disposizioni attuative per il programma operativo, andrebbe tuttavia incluso un riferimento aggiuntivo che imponga una definizione *ex ante* di criteri/regole di ammissibilità comuni per la selezione e l’approvazione di future operazioni (vedi anche commenti sull’articolo 13).

Articolo 13

Non è sufficiente che la Commissione formuli proposte proprie sull’ammissibilità di specifiche categorie di spese in sostituzione delle norme nazionali. Spetta ai partner dei programmi transfrontalieri definire, con una presentazione del programma in questione, le spese comuni ammissibili, in particolare attraverso una convenzione comune allegata al programma. Solo in tal modo è possibile evitare difficoltà

successive nel finanziamento di progetti comuni. Ad ogni buon conto, vanno comunque tenute presenti le spese non ammissibili secondo le norme comunitarie.

Articolo 14

Occorre porre ulteriormente l'accento sul fatto che è necessaria una nomina delle rispettive autorità per ogni singolo programma. La costituzione di un segretariato comune all'interno dell'autorità preposta alla gestione è largamente apprezzata. Questo, tuttavia, dovrebbe supportare non solo l'autorità preposta alla gestione all'interno del comitato di sorveglianza, ma anche i promotori del progetto (la cosiddetta gestione proattiva).

In tale articolo, il ruolo dell'Unione europea resta nondimeno poco chiaro. L'Unione europea è un membro consultivo o non è affatto rappresentata? Che ruolo assume in caso di questioni, problemi, eccetera?

Articolo 17

Il riferimento ad un pagamento effettuato su un singolo conto senza alcun sottoconto nazionale (neanche in una fase successiva!) è largamente apprezzato e va mantenuto nei prossimi negoziati sul regolamento.

Rimane inoltre irrisolta la questione relativa alla possibilità che il pagamento venga eseguito per programma o per confine e quella relativa alle modalità effettive del flusso di cassa (prima agli Stati membri nazionali o direttamente sul conto del programma transfrontaliero).

Articolo 19

Dall'attuale formulazione del progetto di proposta si potrebbe dedurre che tale articolo è volto a stabilire i criteri di base per la selezione dei progetti che in futuro attueranno programmi di cooperazione transfrontaliera o transnazionale. Per supportare una presentazione logica dell'intero regolamento sul FSE, tale articolo dovrebbe di norma seguire le prescrizioni in materia di cooperazione strategica a livello di programmi (ossia attuali articoli).

L'iniziativa intrapresa per la definizione di una serie di criteri di base applicabili nel processo di selezione dei progetti non può che essere accolta favorevolmente, ma vi sono margini per un ulteriore miglioramento. A giudizio dell'AGEG, è auspicabile adottare una definizione per ogni tipo di cooperazione sostenuta nel quadro del nuovo obiettivo dei Fondi strutturali "cooperazione territoriale europea".

Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti che potrebbero contribuire alla formulazione di tali criteri specifici per tipo di cooperazione:

1. Le operazioni selezionate per i programmi operativi transfrontalieri di cui all'articolo 6 paragrafo 1 dovranno includere beneficiari di almeno due paesi confinanti che finanzino congiuntamente l'operazione e cooperino su almeno due dei seguenti aspetti: sviluppo comune, personale comune e attuazione comune.
2. Le operazioni selezionate per i programmi di cooperazione transnazionale di cui all'articolo 6 paragrafo 2 dovranno includere beneficiari di almeno tre paesi che cooperino su almeno tre dei seguenti aspetti: sviluppo comune, personale comune, finanziamento comune e attuazione comune. In casi eccezionali, un'operazione selezionata per la cooperazione transnazionale potrà essere attuata in uno Stato membro se la corrispondente operazione è stata presentata congiuntamente da partner di almeno due Stati membri.
3. Le operazioni selezionate per i programmi operativi riguardanti reti di cooperazione e scambio di esperienze di cui all'articolo 6 paragrafo 3 dovranno includere almeno tre beneficiari di almeno tre diversi Stati membri che cooperino nei seguenti modi per ciascuna operazione: sviluppo comune, personale comune, finanziamento comune e attuazione comune.

Articolo 20

L'iniziativa della Commissione di estendere il "principio del partner capofila" a tutti i tipi di cooperazione non può che essere accolta favorevolmente in quanto contribuirà in maniera sostanziale al miglioramento della qualità e dell'intensità della cooperazione transfrontaliera a livello di progetti lungo diversi confini con una tradizione di cooperazione relativamente recente (in tali zone spesso vengono attuati progetti su un solo lato del confine che non coinvolgono in maniera rilevante partner

sull'altro versante).

Tuttavia, analogamente a quanto detto per l'articolo 14, anche tale articolo dovrebbe seguire le prescrizioni in materia di cooperazione strategica a livello di programmi (ossia attuali articoli).

06.09.2004

Commenti della

***COMUNITÀ DI LAVORO DELLE REGIONI EUROPEE DI CONFINE
(AGEG)***

sulla proposta della Commissione europea per un

- ***REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO SUL FONDO SOCIALE EUROPEO***

La nota esplicativa e il progetto di regolamento sono approvati, ma con due osservazioni:

- A giudizio dell'AGEG, questo testo utilizza i termini "*cooperazione interregionale e transnazionale*" in maniera non coerente con l'utilizzo fattone nel regolamento sul FESR, soprattutto nel contesto della cooperazione territoriale (ciò richiede un adeguamento del corrispondente articolo 8);
- Anche nel quadro del Fondo sociale europeo è possibile utilizzare il futuro strumento giuridico comunitario per la cooperazione decentrata tra autorità territoriali previsto dal FESR e definito da uno specifico regolamento (ciò richiede l'inserimento di un riferimento specifico all'interno del corrispondente articolo 8).